

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì – Cesena)

- Servizio Tributi -

Allegato "A" alla deliberazione
C.C. n. 23 dell'21/05/1998
Il Segretario Comunale
Dr. Giancarlo Infante

REGOLAMENTO PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento individua e definisce i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g del D.lgs. 5 febbraio 1997 nr. 22.

L'individuazione e la definizione hanno carattere transitorio, in attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni in materia con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d e dell'art. 57 comma 1 del medesimo D.Lgs. 22/97.

Articolo 2 – Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 18, comma 2, lettera d, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono assimilati ai rifiuti urbani, come definiti dall'art. 7 comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22:

1. Quelli elencati al punto 1.1.1, lettera a, della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e cioè i rifiuti speciali aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - ◆ Imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - ◆ Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte o lattine e simili);
 - ◆ Sacchi e sacchetti di carta o di plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - ◆ Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - ◆ Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - ◆ Paglia e prodotti di paglia;
 - ◆ Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ◆ Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ◆ Ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - ◆ Feltri e tessuti non tessuti;
 - ◆ Pelle e similpelle;
 - ◆ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- ◆ Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - ◆ Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n.915/82 quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati od insediamenti in genere;
 - ◆ Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - ◆ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - ◆ Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - ◆ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - ◆ Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - ◆ Nastri abrasivi;
 - ◆ Cavi e materiale elettrico in genere;
 - ◆ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - ◆ Scarti in genere delle produzioni di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, parti di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta o ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - ◆ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura ecc.);
 - ◆ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
2. Gli accessori dell'informatica.

Articolo 3 – Esenzioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 7 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, nr. 22, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389. Sono altresì esclusi i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari, così come definiti dall'art. 35 comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.